

COMUNE DI FONTE



(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014)

INDICE

| | | |
|----------------|---|--|
| | TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | |
| Art. 1 | <i>Oggetto del regolamento</i> | |
| Art. 2 | <i>Presupposto</i> | |
| Art. 3 | <i>Soggetto attivo</i> | |
| | TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) | |
| Art. 4 | <i>Disciplina IMU - Norma di rinvio</i> | |
| | TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | |
| Art. 5 | <i>Oggetto del regolamento</i> | |
| Art. 6 | <i>Presupposto impositivo</i> | |
| Art. 7 | <i>Soggetti Passivi</i> | |
| Art. 8 | <i>Base imponibile</i> | |
| Art. 9 | <i>Determinazione delle aliquote</i> | |
| Art. 10 | <i>Detrazioni</i> | |
| Art. 11 | <i>Servizi Indivisibili</i> | |
| Art. 12 | <i>Dichiarazioni</i> | |
| Art. 13 | <i>Versamenti</i> | |
| Art. 14 | <i>Accertamento</i> | |
| Art. 15 | <i>Sanzioni ed interessi</i> | |
| Art. 16 | <i>Dilazione pagamento avvisi di accertamento</i> | |
| Art. 17 | <i>Riscossione coattiva</i> | |
| Art. 18 | <i>Rimborsi e compensazioni</i> | |
| Art. 19 | <i>Contenzioso</i> | |
| Art. 20 | <i>Funzionario Responsabile</i> | |
| Art. 21 | <i>Entrata in vigore</i> | |

ALLEGATI

ALLEGATO A) – Servizi indivisibili

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Fonte, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Fonte per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4

DISCIPLINA IMU (norma di rinvio)

1. L'imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell'abitazione principale e delle altre fattispecie previste dall'art. 1, commi 707 e 708, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. L'istituzione dell'imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 04/05/2012 e successivamente integrato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 04/10/12 e n. 8 del 30/04/13.

TITOLO 3– DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 5- OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dell'imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.

Articolo 6- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del vigente Regolamento IMU.¹

Articolo 7- SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 9. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 8 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - DETRAZIONI

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 - comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11 - SERVIZI INDIVISIBILI

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento. Tale allegato sarà aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 12 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 13 - VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Le somme esposte vanno arrotondate all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 8,00.

Articolo 14 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni anno del tributo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 15 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4 - comma 1 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per il tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 16 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima **18 mesi**;
 - decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di interesse legale vigente;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - versamento dell'importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla istanza del contribuente;
 - l'estinzione del debito avverrà a rate costanti.
 - e' consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati;
 - l'accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così come l'estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione sottoscritto dal Funzionario responsabile d'imposta:

- l'ufficio, qualora la somma da rateizzare super l'importo di euro 10.000,00, dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15 - comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori a € 12,00.

Articolo 19 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1 - comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

¹ *Unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.*